



**FITETREC ANTE**

**Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE**  
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15  
Tel. 06.32650231 - Fax 06.99332668  
Cod. Fisc. 80417270586 - P.IVA 02140551009  
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

## COMUNICATO UFFICIALE

OGGETTO: COMUNICATO F.I.S.E. 9 FEBBRAIO 2018

In riferimento al comunicato emesso dalla F.I.S.E. in data 9 febbraio 2018 e pubblicato in pari data sul proprio sito siamo a significare quanto segue.

Risulta di tutta evidenza che la F.I.S.E. sta fornendo una ricostruzione dei fatti infondata. Infatti, è vero che l'art. 2 dello Statuto F.I.S.E. dispone quanto riportato nel comunicato ma è altrettanto vero che proprio l'art. 2 dello Statuto F.I.S.E. deve essere modificato alla luce di quanto sotto. La FITETREC ANTE aveva già segnalato l'anomalia ai competenti uffici del C.O.N.I., ma gli ottimi rapporti con il Cavalier Vittorio Orlandi avevano fatto desistere la Federazione da ogni azione. Inoltre la sottoscrizione della nota Convenzione tra FITETREC ANTE e FISE, oggi in scadenza per esclusiva volontà della F.I.S.E., sanciva ancora una volta il rispetto delle reciproche competenze.

Giova ricordare ad ulteriore sostegno delle tesi della FITETREC ANTE che l'art. 24 dello Statuto del C.O.N.I. al comma 2 dispone che " *Il Consiglio Nazionale (CONI) riconosce una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione sportiva nazionale*". E' quindi evidente che nel momento in cui il CONI ha riconosciuto quale Disciplina Associata la FITETREC ANTE ha inteso conferirle competenza esclusiva su discipline sportive non assegnate alla F.I.S.E. (non possono esistere 2 federazioni sotto l'egida CONI che praticano agonisticamente le stesse discipline). Ed infatti in data 9 agosto 2010 avanti al CONI la F.I.S.E. riconosceva l'esclusiva competenza della FITETREC ANTE sulle discipline regolate in ambito internazionale dalla FITE (doc.1). Successivamente tale esclusività è stata rimarcata dalle decisioni dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva CONI n. 32 del 2011 e n. 23 del 2012 (doc.2 e 3). Peraltro la decisione n.32 del 2011 fu impugnata dalla F.I.S.E. davanti al T.A.R. e il ricorso venne respinto (doc.4). E' evidente che gli ultimi comportamenti della F.I.S.E. imporranno alla FITETREC ANTE di richiedere, avanti le competenti Autorità, l'ottemperanza a quanto già disposto.

Inoltre è in fase di approvazione il nuovo statuto della FITETREC ANTE che prevede il riconoscimento dell'esclusività sulle discipline già riconosciute dal CONI con la delibera n. 1568 del 14 febbraio 2017 (si veda il punto 98) (doc.5). Dopo oltre un anno gli uffici competenti del CONI non hanno sollevato alcuna obiezione sul punto.

Infine la Federazione respinge ogni accusa contenuta nel comunicato relativamente a presunte "minacce" nei confronti di tesserati F.I.S.E. e si riserva, anche su questo punto, ogni opportuna tutela.

Roma 9 febbraio 2018

Il Presidente  
Avv. Alessandro Silvestri